

Congedo pagato per volontariato sociale

art. 46 cpv. 1 lett. c) LORD, 33 RDSI e RG 2227 del 2 maggio 2012

Per volontariato sociale d'intende:

- prestazioni a favore di persone degenti in case di cura, ospedali, case per anziani o prestazioni a favore di persone che beneficiano di cure a domicilio e nell'ambito della relativa organizzazione per la cura a domicilio;
- prestazioni a favore di persone con handicap fisici o mentali;
- prestazioni nell'ambito di soccorso in caso di catastrofe, di incidente o di pronto intervento;
- trasporti a scopo umanitario

Il diritto al congedo pagato per volontariato sociale è al massimo di 8 giorni lavorativi all'anno.

I congedi per affari pubblici, affari sindacali, volontariato sociale, volontariato svolto nelle colonie, congedo gioventù, sportivi d'élite, gioventù e sport sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, un limite massimo di 12 giorni lavorativi annui.

Il diritto ai giorni di congedo pagato è rapportato al grado d'occupazione.

Dati di servizio

CID	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
Cognome, Nome	_____						
Funzione	_____						
Divisione	_____						
Unità amministrativa/Scuola	_____						

Scopo del volontariato sociale:

dal _____ al _____

(allegare giustificativo)

Data _____

Firma del/la richiedente _____

Autorizzazione

concessa respinta (allegare motivazione)

Il direttore o il funzionario dirigente è competente per la decisione, ed invia copia del formulario, sia accettato che respinto, al collaboratore e alla Sezione amministrativa del DECS.

Contro la presente decisione il collaboratore ha facoltà di reclamo alla Sezione amministrativa del DECS, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dall'intimazione.

_____	_____	_____
Data	Cognome, Nome del Funzionario dirigente	Firma

COMUNICAZIONE: all'interessato/a
alla Sezione amministrativa DECS
(allegare giustificativo)